



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Erronea indicazione del convenuto e della partita IVA: nullità della citazione?

Ai sensi dell'art. 164, co. 1 c.p.c., la [citazione](#) è nulla solo se è "omesso o risulta assolutamente incerto" in particolare uno dei requisiti stabiliti dal n. 2 dell'art. 163 c.p.c. Ciò posto, non pregiudica la validità di un atto di citazione l'inesatta indicazione del nome del soggetto convenuto nella parte dell'atto relativa alla "vocatio in iudicium", se il complessivo contenuto dell'atto e la sua notificazione all'effettivo convenuto rendano evidente che è intervenuto un mero errore materiale (nella fattispecie, sebbene l'attore abbia erroneamente indicato nella [vocatio in ius](#) il convenuto, ed abbia indicato una partita IVA non corretta, l'eccezione di nullità è disattesa).

Tribunale di Lecce, sentenza del 7.2.2022

...omissis...

La domanda attorea è fondata e va accolta, per quanto di ragione, per i motivi di seguito esposti.

Preliminarmente occorre osservare come l'eccezione di nullità dell'atto di citazione e delle relativa notifica sollevata dal *omissis* sia stata già rigettata dal precedente magistrato istruttore con ordinanza depositata il 24.10.2014, mentre in ordine all'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata da XX, se ne deve parimenti rilevare l'infondatezza atteso che ai sensi dell'art. 164, co 1 c.p.c. la citazione è nulla solo se è "omesso o risulta assolutamente incerto" in particolare uno dei requisiti stabiliti dal n. 2 dell'art. 163 c.p.c. e secondo la pacifica interpretazione della giurisprudenza di legittimità, non pregiudica la validità di un atto di citazione l'inesatta indicazione del nome del soggetto convenuto nella parte dell'atto relativa alla "vocatio in iudicium", se il complessivo contenuto dell'atto e la sua notificazione all'effettivo convenuto rendano evidente che è intervenuto un mero errore materiale (Cass. Civ. Sez. III, sentenza 29 ottobre 2003, n. 16230; Cass. Civ. Sez. II, sentenza 29 novembre 1994, n. 10223). Ebbene, nella presente fattispecie, sebbene l'attore abbia indicato nella vocatio in ius il convenuto come XX invece che semplicemente come XX, ed abbia indicato una partita iva non corretta - probabilmente precedentemente utilizzata dal medesimo convenuto, atteso che i fatti di causa di riferiscono al periodo tra il 1988 ed il 1992, mentre nella visura camerale prodotta dal FF.

l'inizio di attività è annotato a partire dal 2001-, comunque nel corpo dell'atto appare assolutamente univoca l'individuazione del convenuto, peraltro indicato anche come XX -pagina 1, terzultimo rigo-, costruttore dell'edificio di proprietà degli attori -come si evince da tutta la documentazione allegata-, circostanza che peraltro non ha formato oggetto di alcuna specifica contestazione, e soggetto che ha effettivamente ricevuto la notificazione dell'atto introduttivo, provvedendo a ritirare il plico presso l'ufficio postale, nonostante lo stesso fosse indirizzato a "XX".

Ancora in via preliminare, poi, si deve osservare che, all'esito di un attento esame delle allegazioni e contestazioni reciproche, appare infondata la questione sollevata da parte convenuta in merito alla qualificazione giuridica della domanda, così come appaiono infondate le conseguenti eccezioni di decadenza e prescrizione prospettate, sia in ordine all'azione di garanzia per difformità e vizi ex art. 1667 c.c. che in ordine all'azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili disciplinata dall'art. 1669 c.c. Al riguardo, infatti secondo la più recente interpretazione della giurisprudenza di legittimità la previsione dell'art. 1669 c.c. concreta un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, con carattere di specialità rispetto al disposto dell'art. 2043 c.c., fermo restando che -trattandosi di una norma non di favore diretta a limitare la responsabilità del costruttore, bensì finalizzata ad assicurare una più efficace tutela del committente dei suoi aventi causa e dei terzi in generale- ove non ricorrano in concreto le condizioni per la sua applicazione (come nel caso di danno manifestatosi e prodottosi oltre il decennio dal compimento dell'opera) può farsi luogo all'applicazione dell'art. 2043 c.c., senza che, tuttavia, operi il regime speciale di presunzione della responsabilità del costruttore contemplato dall'art. 1669 c.c., atteso che spetta a chi agisce in giudizio l'onere di provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c., compresa la colpa del costruttore (Cass. Civ. Sez. Un., sentenza 3 febbraio 2014, n. 2284).

Considerando, dunque, che nella presente fattispecie gli attori, sin dall'atto introduttivo del giudizio hanno proposto domanda ai sensi dell'art. 2043 c.c., allegando che i difetti di costruzione oggetto di causa sono stati scoperti ben oltre dieci anni dopo la conclusione dei lavori, le eccezioni di decadenza e prescrizione prospettate ai sensi degli artt. 1667 e 1669 c.c. appaiono irrilevanti, mentre l'eccezione di prescrizione può essere valutata solo con riferimento alla generale azione aquiliana.

A tale proposito, d'altronde, non appare sussistere alcun dubbio in ordine alla tempestività della domanda proposta, atteso che secondo la pacifica interpretazione della Suprema Corte in tema di garanzia per gravi difetti dell'opera il termine per la relativa denuncia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo (Cass. Civ. Sez. II, sentenza 16 febbraio 2015, n. 3040; Cass. Civ. Sez. II, sentenza 23 gennaio 2008, n. 1463). Ebbene gli odierni attori, dopo aver rilevato nel mese di aprile 2009 che diversi pilastri dell'edificio avevano manifestato

alcune lesioni ed alcuni rigonfiamenti, solo con la relazione tecnica del 19.9.2009 dell'Ing. *omissis* hanno conseguito piena consapevolezza che tali anomalie erano riconducibili a difetti di costruzione ed in particolare alla scarsa qualità del conglomerato cementizio impiegato.

Conseguentemente si deve ritenere che tempestivamente, nel termine di cinque anni dal settembre 2009, hanno proposto dapprima il procedimento di accertamento tecnico preventivo con ricorso depositato il 20.9.2010 e poi il presente giudizio risarcitorio con atto di citazione depositato per la notifica il giorno 8.6.2012.

Per quanto concerne la posizione del progettista dei lavori, Geom. ---, si deve osservare come non siano condivisibili le deduzioni formulate dallo stesso per escludere una sua responsabilità per i danni lamentati dagli attori, incentrate sulla configurabilità in capo allo stesso di una obbligazione di mezzi e non di risultato. E' evidente come, nel caso di specie, gli attori abbiano commissionato all'impresa edile di XX la realizzazione dei lavori ed al Geom. --- la progettazione e direzione degli stessi, con la conseguenza che il titolo di responsabilità extracontrattuale, contestato dagli attori, si estende, per pacifica interpretazione della giurisprudenza di legittimità, a quanti abbiano comunque collaborato alla costruzione dell'immobile – o agli interventi di manutenzione straordinaria – sia nella fase ideativa con la redazione del progetto (progettista), sia in quella attuativa (direttore dei lavori), tutte le volte in cui venga dimostrato che i vizi si siano verificati in presenza di errori nella progettazione, ovvero nell'omissione dei controlli dovuti, (Cass. Civ. Sez. II, sentenza 3 settembre 2020, n. 18289; Cass. Civ. Sez. II, ordinanza 6 dicembre 2017, n. 29218). Pertanto, in materia di appalto, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori, entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, ai fini della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso eziologicamente a causare il danno.

Passando, dunque, al merito della controversia, occorre osservare come le contestazioni attoree abbiano formato oggetto del procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al svoltosi presso il Tribunale di Lecce *omissis*

A fronte dell'accoglimento della domanda proposta dagli attori si ritiene che le spese legali, anche con riferimento alla fase di ATP, debbano seguire il principio della soccombenza e pertanto vadano poste a carico dei convenuti, nell'importo liquidato in dispositivo.

Per le stesse ragioni le spese della CTU disposta nel procedimento di A.T.P. (pari ad € 5.416,21 per compensi del consulente ed € 420,00 per spese di laboratorio) e della CTU integrativa espletata nel presente giudizio di merito vanno definitivamente poste a carico dei convenuti.

PQM

Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: in accoglimento della domanda attorea condanna XX e il Geom. ---, in solido, al pagamento in favore di *omissis*, in solido, a titolo di risarcimento del danno: della somma di € 13.924,20 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata per € 2.200,00 dal 19.4.2014, per € 2.200,00 dal 5.5.2014, per € 2.832,01 dal 5.6.2014, per € 6.692,19 dal 19.7.2016 alla presente pronuncia; nonché della somma di € 3.000,00 oltre IVA e contributi previdenziali per geometri; condanna XX e il Geom. ---, in solido, al pagamento in favore di *omissis*, in solido, delle spese processuali del giudizio di merito e della fase di ATP che liquida in € 559,50 per spese ed € 4.600,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, CPA ed IVA come per legge; pone, definitivamente, in capo a XX e al Geom. ---, in solido, le spese della CTU disposta nel procedimento di A.T.P. (pari ad € 5.416,21 per compensi del consulente ed € 420,00 per spese di laboratorio) e della CTU integrativa espletata nel presente giudizio di merito, liquidate con separato decreto.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

